

N. R.G. 2017/3846



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Sezione specializzata Immigrazione CIVILE

Il Tribunale di Bari, Sezione Immigrazione, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Cosmo Mezzina, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio RG n. 3846/2017

**TRA**

O. A . nata il 20/02/1996 in NIGERIA rappresentato dall'Avv. ULJANA  
GAZIDEDE

**E**

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari

Ministero dell'Interno

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

OGGETTO: Protezione internazionale

---



## MOTIVI

Il ricorrente, cittadina nigeriana, ha tempestivamente impugnato il provvedimento n. BA1010312 reso dalla Commissione Territoriale di Bari in data 07/10/2016 e notificato il 22/02/2017 recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, in subordine, della protezione sussidiaria o, in via ancor più gradata, della protezione umanitaria.

Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione sono stati ritualmente notificati alle controparti ma nessuno è comparso.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.

In via preliminare va detto che secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Sempre in via preliminare va detto ai sensi degli artt. 2, lett. g) e 14 del d. lgs. n.251/2007 è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). Allorquando tuttavia l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d. lgs. n. 251/2007), il giudice è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei



relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

Nella sua intervista innanzi alla Commissione Territoriale l'istante ha raccontato di aver abbandonato il Paese natio a causa del timore per la propria incolumità susseguente ad un litigio con una connazionale a seguito del quale quest'ultima rimase uccisa. Teme che in caso di rientro nel proprio Paese possa restare uccisa per mano dei famigliari di costei.

In corso di giudizio ha prodotto documentazione medica attestante l'infezione da HIV ed il recente ricovero presso l'Ospedale "Mater Domini" di Catanzaro nel reparto malattie infettive per un "carcinoma mammario

Dall'esame delle risultanze di causa le ragioni dell'abbandono del Paese non rientrano nei casi di persecuzione personale del richiedente né sussiste il fondato timore per la propria incolumità nei termini di cui al citato art. 14 d. lgs. 251/2007.

La storia personale narrata non evidenzia una persecuzione in atto essendo sostanzialmente legato ad una vicenda privata priva di valenza persecutoria.

Senonché, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti per la concessione della Protezione Internazionale nella sue due forme principali.

A ciò aggiungasi che la situazione del Paese di origine, stando alle fonti internazionali, esclude i presupposti della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale così come chiarito dalla Corte di Giustizia. Sul sito [www.viaggiareassicuri.it](http://www.viaggiareassicuri.it) del MAE si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi in Nigeria e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram nel nord del Paese.

Non altrettanto può dirsi per il centro del Paese, zona dalla proviene l'istante. Del resto le



ultime notizie lasciano presumere che BOKO HARAM abbia deciso di abbandonare le armi. La controffensiva messa in atto negli ultimi 16 mesi dal presidente Muhammadu Buhari ha costretto Boko Haram al ritiro da molte aree del nord-est della Nigeria, grazie all'azione delle forze multinazionali.

A differenti conclusioni può invece pervenirsi con riguardo alla domanda subordinata diretta al riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 286/1998.

Sul punto è opportuno preliminarmente rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'attribuire al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base del rilievo che tali controversie hanno ad oggetto diritti umani fondamentali (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009; Cass., SS.UU., n. 11535 del 19.5.2009), ha osservato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali. Ciò nondimeno, al di là del generico rinvio alla disciplina del diritto internazionale umanitario - cioè all'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che, in caso di conflitti armati, di natura sia internazionale che interna, limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento, proteggono le persone e i beni coinvolti o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto - non sembra dubbio che i "motivi di carattere umanitario" debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione. Ciò non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo derivante dall'art. 2 Cost., ma anche perchè, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano completandosi reciprocamente nell'interpretazione, come sancito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 388 del 1999 (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009, cit.).

Nel caso in esame, la ricorrente, debitamente integrando la prospettazione e le produzioni fatte in sede amministrativa, ha comprovato con apposita documentazione medica di essere affetto da serie patologie.

Non v'è dubbio che il diritto alla salute dell'istante - da qualificarsi "diritto umano fondamentale" ai sensi e per gli effetti di cui alla su richiamata giurisprudenza di legittimità - risulterebbe esposto a grave compromissione laddove lo stesso non potesse continuare a godere dell'assistenza specialistica assicurata in Italia per le quali risultano altresì prescritti controlli periodici, essendo improbabile che, per le note condizioni di inadeguato sviluppo, prestazioni di assistenza e cure mediche almeno equivalenti possano essergli garantiti nel Paese di provenienza.



La domanda di protezione deve, dunque, per tale parte accolta.

L'obiettivo incertezza della condizione di vita della ricorrente nel Paese di provenienza e la produzione in corso di causa di prove documentali decisive ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di causa.

La liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio a spese dello Stato viene eseguita ex art. 83 co. 3bis DRP 115/2002 con separato decreto.

P.Q.M.

applicato l'art. 702 bis cpc, assorbita ogni altra questione, il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe proposta da **G. A.** rigetta ogni contraria istanza e così provvede:

- 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 286/98;
- 2) spese compensate.

Bari, lì 19/09/2017

Il Giudice Onorario  
Avv. Cosmo Mezzina

